

# REPUBBLICA ITALIANA

## Legge 24 Dicembre 1985, n. 776

Testo coordinato

[modifica la Legge 26 Gennaio 1963, n. 91]

[modifica la Legge 8 Febbraio 1971, n. 79]

[modifica la Legge 23 Dicembre 1974, n. 704]

[modifica la Legge 29 Novembre 1980, n. 816]

[modificata dalla Legge 2 Gennaio 1989, n. 6]

### Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano

---

#### Articolo 1

1. Il contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano di cui alla Legge 26 Gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la Legge 29 Novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a Lire 2.000 milioni. All'onere derivante dall'attuazione della presente Legge, negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a Lire 1.500 milioni annui, si provvede, quanto all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione di importo corrispondente dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero"; e quanto agli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985 - 1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 2

1. L'articolo 2 della Legge 26 Gennaio 1963, n. 91 è sostituito dal seguente:

#### Articolo 2

1. Il Club Alpino Italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:
  - a. alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club Alpino Italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
  - b. al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
  - c. alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
  - d. all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
  - e. alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d.;
  - f. [lettera sostituita dal comma 1 dell'articolo 26 della Legge 2 Gennaio 1989, n. 6]  
all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 17 Maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
  - g. all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
  - h. alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
  - i. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.